



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8424 del 2024, proposto dal signor Vincenzo Ratto, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

Regione Campania, non costituita in giudizio;

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5,

nei confronti

Alessandro Salma, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 5126/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;

Premesso che:

– l'appellante ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dalla ASL Caserta per l'assunzione a tempo indeterminato di otto operatori socio-sanitari ai sensi dell'art. 20, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017 basato sulla ritenuta carenza del requisito consistente nell'aver maturato, alla data del 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2022), presso la ASL Caserta o presso diverse amministrazioni del S.S.N. o presso IRCCS e IZS in quanto il servizio sarebbe stato prestato in profilo diverso (segnatamente, operatore socio-assistenziale – OSA) da quello posto a concorso (operatore socio-sanitario – OSS);

– il TAR per la Campania, previa integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ha respinto il gravame enunciando, come *ratio decidendi*, la “*necessità, in ogni caso, di corrispondenza della qualifica/profilo ricoperti con il rapporto di lavoro flessibile con quelli di cui ai posti messi a concorso, non essendo invece sufficiente la mera titolarità di un rapporto di lavoro flessibile, quale che sia e per qualsivoglia qualifica, con l'amministrazione che indice la procedura e la prescritta durata del rapporto di lavoro flessibile*”;

– il soccombente ha proposto appello denunciando la falsa applicazione della normativa sulla stabilizzazione che, all'art. 20, co. 2, d.lgs. 75/2017, non prescrive il vincolo della medesimezza dell'attività, ed evidenziando che, in fatto, egli è stato sempre impiegato come OSS e non come OSA giungendo a maturare ben otto anni di anzianità e che tale anzianità nel ruolo rileverebbe ai fini del soddisfacimento del requisito di partecipazione;

Osservato, in particolare, che nella proposizione del gravame l'appellante ha

notificato il ricorso in appello ad uno solo dei soggetti controinteressati collocati nella graduatoria finale della procedura;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti interessate a contraddire, individuabili nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 95, co. 5 cod. proc. amm.;

Reputato opportuno, vista la numerosità dei controinteressati, disporre che la notificazione avvenga per pubblici proclami secondo le seguenti modalità:

- i. la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell'Amministrazione resistente;
- ii. il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso in appello, del nome del ricorrente, della denominazione dell'Amministrazione intimata e della sentenza impugnata, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Consiglio e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato – attività giurisdizionale";
- iii. l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita, a pena di improcedibilità dell'appello *ex art. 95, co. 4, cod. proc. amm.*, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e parte appellante è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di 15 giorni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), impregiudicato ogni profilo in rito, in merito e sulle spese, dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l'udienza del 9 ottobre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO